

	Ente <p style="text-align: center;">COMUNE DI CALCIO</p> <p style="text-align: center;">Provincia di Bergamo</p> <p style="text-align: center;">Codice Ente 10045</p>	Numero <p style="text-align: center;">18</p>	Data <p style="text-align: center;">30/06/2020</p>
Oggetto: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - ADOZIONE E APPROVAZIONE			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – **seduta a porte chiuse**

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **Giugno** alle ore 20:00 nella solita sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

n.	Cognome Nome	presenti/assenti
1	COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE	presente
2	CIGOgnANI GIUSEPPE	presente
3	MERCANDELLI MARIO LUIGI	presente
4	SALINI SONIA	presente
5	SAVOLDI SERGIO	presente
6	PATELLI VALENTINA	presente
7	RANGHETTI FRANCESCA	presente
8	CARMINATI CRISTINA	presente
9	VEZZOLI LODOVICO	presente
10	QUARTINI PIETRO	presente
11	VEZZOLI ANNUNZIO	presente
12	VEZZOLI FRANCA ELISABETTA	presente
13	RANGHETTI MARCELLO	presente

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i seguenti Assessori esterni: RAVELLA DOMENICO, PATELLI PATRIZIA GIUDITTA.

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, con le funzioni previste dall'art.97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente, Elena Antonia Cleofe Comendulli, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, posto al numero 3 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

SENTITI i vari interventi come di seguito riassunti:

ASSESSORE al Bilancio, Sig.ra Salini Sonia: relaziona in merito a quanto in oggetto;

Consigliere QUARTINI PIETRO (Capogruppo del Gruppo Consiliare "ASCOLTIAMO CALCIO"): chiede chiarimenti in merito all'art. 1, comma 4, del regolamento;

ASSESSORE al Bilancio: precisa che così è previsto dal D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;

Consigliere QUARTINI PIETRO: chiede chiarimenti in merito all'art. 1, comma 6, del regolamento;

SINDACO: precisa che per comprendere il significato è necessario leggere tutto il comma;

Consigliere QUARTINI PIETRO: chiede chiarimenti in merito all'art. 3, comma 5, del regolamento;

ASSESSORE al Bilancio: precisa che se il contribuente si accorge di una propria dimenticanza, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento da parte dell'ente, può ricorrere al ravvedimento operoso;

Consigliere QUARTINI PIETRO: in merito all'art. 9, comma 2, del regolamento chiede se sia una scelta politica l'aver previsto 48 rate anziché 72;

ASSESSORE al Bilancio: precisa che è stato effettuato un contemperamento tra esigenze del singolo contribuente ed esigenze della collettività;

SINDACO: dà lettura dalla postilla n. 2 a pag. 11 del regolamento;

ASSESSORE al Bilancio: precisa che, per l'individuazione dei criteri e delle modalità di concessione della rateizzazione, si è posta l'attenzione su coloro che sono in difficoltà, scaglionando i debiti in modo da garantire rate accessibili a tutti;

Consigliere QUARTINI PIETRO: chiede spiegazioni sulla prestazione di garanzia di cui all'art. 30, comma 4, del regolamento;

RESPONSABILE dell'Area Economico-Finanziaria, Dott.ssa Bottoli Teresina Graziella: precisa che, oltre certi importi, viene richiesta una fideiussione bancaria o assicurativa a tutela dell'ente;

Consigliere QUARTINI PIETRO: evidenzia un refuso all'art. 32, comma 1, del regolamento;

PRESO ATTO che non vengono avanzate ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri;

RITENUTA esaurita la discussione;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO di poter procedere con la votazione;

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

Favorevoli	n°	9
Contrari	n°	0
Astenuti	n°	4 (Consiglieri Quartini Pietro, Vezzoli Annunzio, Vezzoli Franca Elisabetta e Ranghetti Marcello)

DELIBERA

1. di approvare la proposta deliberativa concernente l'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

RITENUTO di procedere con la votazione dell'immediata eseguibilità del presente atto;

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

Favorevoli	n°	9
Contrari	n°	0
Astenuti	n°	4 (Consiglieri Quartini Pietro, Vezzoli Annunzio, Vezzoli Franca Elisabetta e Ranghetti Marcello)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all'integrale registrazione audio-video del Consiglio Comunale, consultabile da chiunque sul portale istituzionale e che resterà disponibile per un anno dalla data di pubblicazione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Elena Antonia Cleofe Comendulli
Sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Franca Moroli
Sottoscritto digitalmente



Ente

COMUNE DI CALCIO

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10045

Proposta al Consiglio Comunale N. 11 del 26/03/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - ADOZIONE E APPROVAZIONE
A RELAZIONE DELL'ASSESSORE AL BILANCIO DOTT.SSA SONIA SALINI

PREMESSO CHE l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, di natura tributaria e non, con apposito regolamento, pur nei limiti imposti dalla norma richiamata;

VERIFICATO CHE l'articolo richiamato prevede che gli enti locali possano disciplinare le entrate proprie ad eccezione di quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

VISTO, nel dettaglio quanto specificato dal citato articolo 52, che al comma 1 dispone: *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che la richiamata potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni è confermata dall'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013;

RICHIAMATI gli artt. 114, 118 e 119 della Costituzione che riconoscono l'autonomia regolamentare piena del Comune, nel rispetto dei principi costituzionali;

ATTESO che l'art. 36 della L. 338/2000 (legge finanziaria per il 2001) che stabilisce *"... i comuni possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo le modalità che,*

velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso";

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale in ordine alle tariffe ed aliquote delle entrate tributarie statuisce: *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

RILEVATA l'opportunità di approvare un regolamento che disciplini la gestione delle entrate comunali, sia di natura tributarie che non tributaria, di competenza del Comune, al fine di razionalizzare, semplificare e rendere più accessibile il quadro normativo di riferimento, e promuovere una maggior uniformità operativa;

RICHIAMATA la Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modifiche, cosiddetto *"Statuto dei diritti del contribuente"*, che disciplina il rapporto fra amministrazione finanziaria e contribuenti, nell'ottica della tutela dell'affidamento e della collaborazione fra gli enti impositori ed i cittadini;

RAVVISATA la necessita di individuare procedure uniformi e semplificate per la gestione delle entrate comunali, nell'ottica della trasparenza ed imparzialità delle procedure adottate dall'ente impositore, nonché in conformità al buon andamento dell'azione amministrativa;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all'attivazione delle procedure che consentono di contenere i tempi dell'istruttoria e ridurre i contrasti con i contribuenti;

RITENUTO procedere alla definizione di un sistematico e complessivo regolamento generale delle entrate comunali nell'ottica dell'adeguamento al contesto normativo e al contempo della semplificazione e chiarezza per quanto concerne gli adempimenti;

VISTO l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

DATO ATTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

RITENUTO DI PROVVEDERE in merito;

PROPONE DI DELIBERARE

1. per le motivazioni di cui in premessa, l'approvazione del "Regolamento delle Entrate Comunali" dando atto che ogni altra norma regolamentare dell'ente in contrasto si intende implicitamente abrogata;
2. di dare atto che il testo del "Regolamento delle Entrate Comunali" è quello allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare ai sensi dell'art 15-bis del D.L. n 34/2019(Decreto crescita) convertito con la legge n. 58/2019 che modifica l'art 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 che dispone: "*decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
4. di pubblicare inoltre il presente regolamento:
 - all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi.
 - in via permanente sul sito internet del Comune.
5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/2000.

Parere Tecnico

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell' AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole TECNICO in ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Bottoli Teresina Graziella)
Sottoscritto digitalmente


Proposta al Consiglio Comunale N. 11 del 26/03/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - ADOZIONE E APPROVAZIONE

Parere Contabile

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole CONTABILE in ordine alla regolarità della presente proposta deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Bottoli Teresina Graziella)
Sottoscritto digitalmente

	Ente COMUNE DI CALCIO <i>Provincia di Bergamo</i> Codice Ente 10045	Numero 18	Data 30/06/2020
Oggetto: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - ADOZIONE E APPROVAZIONE			


ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi e, precisamente, dal 10/07/2020 al 25/07/2020 , ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni.

Addì 31/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOROLI FRANCA
Sottoscritto digitalmente

	Ente COMUNE DI CALCIO <i>Provincia di Bergamo</i> Codice Ente 10045	Numero 18	Data 30/06/2020
Oggetto: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - ADOZIONE E APPROVAZIONE			

ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal 20/07/2020 .

Addì 31/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOROLI FRANCA
Sottoscritto digitalmente

COMUNE DI CALCIO

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI



Approvato ed adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	pag. 4
Articolo 2 – Entrate comunali disciplinate	pag. 4
Articolo 3 – Atto di accertamento esecutivo entrate tributarie	pag. 5
Articolo 4 – Atto di accertamento esecutivo entrate patrimoniali	pag. 6
Articolo 5 – Avvio della riscossione coattiva	pag. 7
Articolo 6 – Interessi moratori	pag. 8
Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica	pag. 8
Articolo 8 – Responsabili delle entrate	pag. 9

TITOLO II – RATEIZZAZIONI E NORME ACCESSORIE

Articolo 9 – Istanze di rateizzazione	pag. 11
Articolo 10 – Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione	pag. 11
Articolo 11 – Procedura di rateizzazione	pag. 12
Articolo 12 – Interruzione della rateizzazione	pag. 14
Articolo 13 - Discarico per crediti inesigibili	pag. 14
Articolo 14 – Ingiunzioni di pagamento	pag. 14
Articolo 15 - Sospensione e dilazione di termini di versamento	pag. 15
Articolo 16 - Rimessione in termini	pag. 15
Articolo 17 – Arrotondamenti	pag. 16
Articolo 18 - Compensazioni	pag. 16
Articolo 19 – Rimborsi	pag. 16
Articolo 20 - Limiti minimi di riscossione e rimborso	pag. 17

TITOLO III - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

Articolo 21 – Istituti deflativi del contenzioso	pag. 18
Articolo 22 - Istituto dell'autotutela. Presupposti	pag. 18
Articolo 23 – Procedura di autotutela.	pag. 19
Articolo 24 – Reclamo-mediazione	pag. 21
Articolo 25 – Effetti dell'istanza di mediazione	pag. 22
Articolo 26 - Diritto di interpello	pag. 23
Articolo 27 - Istanza di interpello	pag. 23
Articolo 28 - Risposta dell'Ufficio all'istanza di interpello	pag. 24
Articolo 29 – Procedura dell'accertamento con adesione	pag. 26
Articolo 30 - Attivazione del procedimento di definizione	pag. 27
Articolo 31 – Comunicazione di utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso per mancati e/o insufficienti versamenti e/o mancata dichiarazione IMU	pag. 29
Articolo 32 – Calcolo del ravvedimento operoso	pag. 29

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALE

Articolo 33 - Disposizioni transitorie	pag. 30
Articolo 34 - Disposizioni finali	pag. 30

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, regola le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia economicità ed equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all'Articolo 1, comma 792 della legge 17 dicembre 2019, n. 160/2019.
3. La disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all'Articolo 1, commi 794 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Non è inclusa, nella presente disciplina, la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
6. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 2 – Entrate comunali disciplinate

1. Le entrate disciplinate dal presente Regolamento sono di natura tributaria e di natura patrimoniale, purché la gestione delle medesime sia di competenza del Comune di Calcio.

2. Sono di natura tributaria le seguenti entrate individuate dalla legislazione nazionale:
 - a. IMU
 - b. TARI
 - c. TASI
 - d. IMPOSTA sulla PUBBLICITA' e diritto sulle PUBBLICHE AFFISSIONI/Canone sugli Impianti e Mezzi Pubblicitari
 - e. TASSA per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
 - f. Imposta di Soggiorno/imposta di Sbarco
 - g. Imposta di Scopo
 - h. ogni altro tributo introdotto di tempo in tempo;
3. Hanno natura patrimoniale le seguenti entrate individuate e previste dalla legislazione nazionale:
 - a. Canone per l'Occupazione di Suolo Pubblico
 - b. Lampade votive
 - c. Servizi a domanda individuale
 - d. Canone per il servizio idrico
 - e. Oneri di urbanizzazione
 - f. Canoni e affitti di locazione
 - g. ogni altra entrata introdotta di tempo in tempo.

Articolo 3 – Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie

1. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19, del D.Lgs. n. 472/1997,

recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”, nell’ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.

3. Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

4. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

5. Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell’ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n.639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 4 – Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali

1. L’atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L’accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento delle somme indicate nell’atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell’ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 32 del D. Lgs. n. 150/2011.

3. L’atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l’indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.

4. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.

5. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 5 – Avvio della riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.

3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

4. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.

5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata nel

rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, oltre in relazione all'organizzazione dell'ente e dello specifico servizio. In particolare verrà considerata la dotazione umana, finanziaria e strumentale, tenendo conto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale, nonché delle disposizioni vigenti in ambito di affidamenti e di gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Articolo 6 – Interessi moratori

1. Sono applicati gli interessi calcolati in base al tasso legale maggiorato di 1 (uno) punti¹ su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento.
2. Nel caso di affidamento del carico comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto dettato dall'articolo 792, lettera i), della legge n. 160 del 2019.

Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica

1. Al debitore sono posti a carico i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.
2. I costi di cui al comma precedente sono così determinati:
 - a) una quota a titolo di oneri di riscossione:
 - i) pari al 3 per cento delle somme dovute, nel caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro;
 - ii) pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota a titolo di spese di notifica ed esecutive, che include il costo di notifica degli atti e le spese vive, ossia effettivamente sostenute per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore; sono

¹ Il tasso legale può essere aumentato fino ad un massimo di 2 punti, discrezionalmente da parte dell'ente.

comprese anche le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed ulteriori spese di consulenza legale strettamente correlata alle procedure medesime, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 8 – Responsabili delle entrate

1. Sono Responsabili delle entrate non tributarie di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio di riferimento. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al Funzionario Responsabile del tributo specifico designato a norma di legge. I soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie sono di seguito chiamati "Responsabili".
2. Spettano al Responsabile delle entrate tributarie, secondo il disposto normativo e regolamentare, tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione ordinaria e coattiva, di accertamento, di recupero e di irrogazione delle sanzioni.
3. I Responsabili curano le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di accertamento, recupero e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'Articolo 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.

4. Possono essere individuati e nominati i Responsabili di procedimento ai sensi dell'Articolo 8 della Legge n. 241/1990 e dell'Articolo 7 della Legge n. 212/2000.

5. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602, modificato con D. Lgs. 26.02.1999 n. 46, o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, le attività necessarie alla riscossione competono al Responsabile del tributo, relativamente alle entrate tributarie.

6. Per le entrate patrimoniali l'Ente può affidare la responsabilità anche relativa alle singole fasi ad un unico Responsabile competente per materia, anche con riferimento alla eventuale attivazione delle procedure di riscossione coattiva. Gli elenchi analitici degli importi da riscuotere mediante procedimento di recupero extragiudiziale e/o di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale vengono compilati sulla base delle proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e sono corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione, oltre che da apposita dichiarazione attestante la certezza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti stessi.

7 Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, il Responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.

8. I Responsabili delle entrate tributarie e non tributarie si riuniscono, se ritenuto necessario, con il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per la verifica dell'andamento delle entrate rapportate alle previsioni di bilancio e per definire gli atti utili all'ottimizzazione delle procedure e dei risultati.

TITOLO II - RATEIZZAZIONI E NORME ACCESSORIE

Articolo 9 – Istanze di rateizzazione

1. Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute, sia in relazione alle entrate tributarie, quanto con riferimento a quelle di natura patrimoniale.
2. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l'istanza sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di 48 (quarantotto) rate², tenendo conto che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 50,00 (cinquanta).

Articolo 10 – Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione

1. I criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:
 - a) da euro 0,00 a euro 3.000,00: fino a dodici mensili;
 - b) da euro 3.000,01 a euro 5.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - c) da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - d) da euro 10.000,01 a euro 15.000,00: fino a trentasei rate mensili.
 - e) da euro 15.001,00: fino a quarantotto rate mensili
2. La documentazione in grado di dimostrare la temporanea situazione di difficoltà, da allegare obbligatoriamente all'istanza volta ad ottenere la rateizzazione, a pena di decadenza, è la seguente:
 - a) per le persone fisiche, e quindi anche per le ditte individuali, deve essere allegata la certificazione ISEE, dell'anno di riferimento, di valore inferiore a Euro 20.000,00 e riferita a tutti i componenti il nucleo familiare ISEE del richiedente.
 - b) per le società di persone, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato o, se in contabilità semplificata, l'ultima dichiarazione dei redditi

² L'Articolo 1, comma 793 della Legge n. 160/2019, prevede una rateizzazione fino a 72 rate. Tuttavia, in ambito di fiscalità locale, si ritiene opportuno contenere a 36 il numero massimo di rate concedibili, fermo restando la possibilità per il Comune di prevedere un periodo più esteso.

trasmessa all'Agenzia delle entrate, da cui deve emergere un risultato economico fra 0 e 10.000 euro; ritenendo che un risultato negativo possa compromettere la capacità di rispettare il piano di rientro, in alternativa il funzionario può richiedere i predetti documenti contabili riferiti ad un triennio in cui, benché vi possa essere un esercizio con risultato economico negativo, se ne evidenziano almeno due con un valore compreso nella forbice indicata;

- c) per le società di capitali e gli enti del terzo settore, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, da cui emerga un risultato economico fra 0 e 10.000 euro; è possibile applicare l'ultimo capoverso del precedente punto b);
- d) se le condizioni, di cui alle lettere precedenti b) e c), non risultano rispettate, è obbligatoria la presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza fidejussoria con garanzia del credito oltre 12 mesi rispetto alla scadenza dell'ultima rata.
- e) È facoltà del Funzionario Responsabile del tributo richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni dalla data di notifica della richiesta. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateazione.

Articolo 11 – Procedura di rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ha la facoltà, in presenza di particolari situazioni seguite dai Servizi alla Persona, di concedere la rateizzazione nonché di stabilire diverse modalità di determinazione del piano di rateizzazione.
2. Il Funzionario Responsabile del Tributo o il Responsabile dell'Entrata, in deroga all'Articolo 10, potrà avvalersi della facoltà, di non far allegare alla domanda di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione di grave difficoltà economica e/o finanziaria, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 3 rate mensili per tutti i soggetti richiedenti

(persone fisiche, ditte individuali, persone giuridiche e società di persone), fermo restando il rispetto di ulteriori condizioni che il Funzionario riterrà opportune..

3. Alle rate che verranno concesse saranno applicati gli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

4. L'istanza, di cui al presente articolo, è sottoposta al Responsabile dell'entrata o al soggetto affidatario della riscossione forzata, allegando idonea documentazione volta a dimostrare la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.

5. Nel caso si renda necessario procedere celermente alla richiesta di rateizzazione, il debitore può presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, indicando le disponibilità presenti al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, con l'impegno di presentare, entro e non oltre 20 giorni, la documentazione di cui al comma precedente.

6. L'ammontare della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della presentazione dell'istanza o della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

7. Nel caso di rateizzazione di tributi locali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere versata entro il termine di presentazione del ricorso. Sulla prima rata non sono applicati interessi moratori.

8. Il pagamento della prima rata perfeziona l'accordo di rateizzazione e sospende le misure cautelari eventualmente avviate, facendo salve le procedure esecutive già avviate alla data di accoglimento della rateizzazione.

Articolo 12 – Interruzione della rateizzazione

1. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore perde il diritto al beneficio della rateizzazione, determinando la decadenza.
2. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero debito non ancora saldato sarà immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.
3. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori dodici rate mensili, rispetto all'originario piano di rateizzazione.

Articolo 13 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili³.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 14 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Le ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020 dovranno contenere tutte le informazioni relative agli atti a cui si riferiscono,

³ In generale è inesigibile il credito per il quale sono terminate infruttuosamente le procedure esecutive, o in caso di irreperibilità assoluta del debitore. Nel dettaglio convivono diversi concetti di inesigibilità, come quello relativo alla Tares/Tari del Mef, nelle Linee Guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe del 2013 (sei mesi dalla notifica del titolo esecutivo). Il riferimento è quindi volutamente lasciato generico.

fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2, dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 15 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento⁴

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:

- a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
- b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
- c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

Articolo 16 - Rimessione in termini⁵

1. La Giunta Comunale, con proprio motivato provvedimento, può rimettere in termini i contribuenti interessati qualora l'adempimento degli obblighi tributari, ivi compreso quello inerente il versamento dei tributi, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti.

⁴ Si veda l'articolo 9, comma 2, legge n. 212/2000 (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*).

⁵ Si veda l'articolo 9, comma 1, legge n. 212/2000 (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*).

Articolo 17 - Arrotondamenti

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.⁶

Articolo 18 - Compensazioni⁷

1. I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del Comune possono chiederne la compensazione con altre imposte comunali a loro carico, mediante apposita istanza.

2. La richiesta, che deve pervenire al protocollo generale, anche mediante raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza del debito, deve contenere le seguenti notizie:

- l'ammontare dell'imposta a credito che si intende compensare,
- i motivi che hanno originato il credito,
- il debito che si vuole compensare.

3. La mancata risposta da parte del competente ufficio nei 20 giorni successivi al ricevimento dell'istanza rappresenta accoglimento della compensazione richiesta.

Articolo 19 - Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato o dove esistono specifiche previsioni di legge.⁸ La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

2. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse

⁶ L'Articolo 1, comma 166, della legge 296/06, legge finanziaria 2007, stabilisce l'arrotondamento per le entrate tributarie ma non per quelle di diversa natura. Resta facoltà dell'ente locale, in virtù della potestà regolamentare, prevedere l'arrotondamento anche per queste.

⁷ Verificare l'opportunità di inserire questa previsione.

⁸ Si pensi, ad esempio, all'imposta di scopo che deve essere rimborsata direttamente dall'ufficio in caso di mancata realizzazione dell'opera per la quale è stata istituita

dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

3. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, nella misura del tasso legale aumentato di 1,00 ⁹ punti percentuali, salvo diversa previsione normativa relativa alla specifica entrata.

Articolo 20 - Limiti minimi di riscossione e rimborso

1. Gli importi al di sotto dei quali non è dovuto il pagamento, né l'ufficio procede al rimborso, sono i seguenti, intesi per singola annualità e per singola entrata:

a) Entrate tributarie¹⁰:

- TARI con esclusione della tassa giornaliera	€ 5,00
- T.A.R.I. giornaliera.....	€ 0,50
- T.A.S.I.....	€ 4,00
- I.M.U.	€ 10,00
- I.C.P./C.I.M.	€ 5,00
- Diritti sulle pubbliche affissioni	€ 1,00
- T.O.S.A.P permanente.....	€ 5,00
- T.O.S.A.P temporanea.....	€ 0,50
- Add.le Com.le Irpef.....	€ 12,00
Altri Tributi non elencati_ ¹¹	€ 2,00

b) Entrate patrimoniali

- Rette scolastiche.....	€ 5,00
- Ogni altra entrata	€ 5,00

2. Non si procede alla riscossione coattiva, né al rimborso delle entrate elencate nel comma 1 ed altri simili, per importi fino ad € 12,00 al netto di interessi¹².

⁹ L'articolo 1, comma 165, della legge 296/2006, legge finanziaria 2007, prevede un incremento massimo di tre punti che, comunque, può essere omesso.

¹⁰ L'articolo 1, comma 168, della legge 296/06, legge finanziaria 2007, dispone che gli enti locali prevedano un importo al di sotto del quale non viene richiesto il versamento, né viene concesso il rimborso, perciò anche per l'I.C.I. è data questa facoltà, diversamente può essere mantenuto il precedente limite.

¹¹ Altra entrata tributaria è l'addizionale comunale all'IRPEF, per la quale l'importo minimo riguarderà fondamentalmente il rimborso. Qui si suggerisce un ammontare più basso (intorno ad € 5,00), vanno poi considerate eventualmente l'imposta di scopo e l'imposta di soggiorno.

¹² L'articolo 1, comma 168, della legge 296/2006, legge finanziaria 2007, dispone che gli enti locali prevedano un importo al di sotto del quale non viene richiesto il versamento.

TITOLO III - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

Articolo 21 – Istituti deflativi del contenzioso

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, l'ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.
2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione della specifica situazione assumendo un approccio di *tax compliance*, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000.

AUTOTUTELA

Articolo 22 - Istituto dell'autotutela. Presupposti.

1. Pur nel doveroso approccio di compliance che l'Ufficio tributi è tenuto ad assumere, l'esercizio dell'autotutela costituisce un potere discrezionale che la normativa vigente pone a supporto dell'ufficio fiscale per dirimere le controversie in via extragiudiziale.
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Costituisce, comunque, interesse pubblico, il fine di assicurare una equa imposizione fiscale, conforme alle regole dell'ordinamento giuridico di riferimento, nonché di prevenire l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.
3. L'esercizio del potere di autotutela è in capo al funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge¹³.
4. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, degli atti riconosciuti illegittimi o errati;

¹³ L'articolo 2-quater, comma 1-ter, del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564 (*Disposizioni urgenti in materia fiscale*), convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dispone che "Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza." Per la disciplina dell'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria è stato emanato il regolamento approvato con D.M. 11 febbraio 1997, n. 37.

b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

Articolo 23 – Procedura di autotutela.

1. La revoca dell'avviso di accertamento può avvenire anche con riferimento ad atti definitivi.

2. Nel caso in cui riguardi un atto impugnato, l'autotutela può essere disposta per motivi di opportunità quando:

- a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
- b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.

3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

4. In pendenza di giudizio, l'esercizio dell'autotutela è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Nell'ipotesi in cui emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. Il potere di autotutela può essere esercitato dal funzionario responsabile anche qualora l'atto da revoca sia definitivo, in presenza dei presupposti di cui al precedente articolo. In particolare procederà all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;

- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

6. L'esercizio del potere di autotutela trova limiti nei seguenti casi:

- per gli atti in relazione ai quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
- per gli atti che, pur illegittimi, abbiano esplicato senza contestazione i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia, quindi, in presenza di situazioni consolidate ed esauritesi nel tempo.

7. La presentazione dell'istanza di autotutela non interrompe i termini per produrre ricorso.

RECLAMO-MEDIAZIONE

Articolo 24 – Reclamo-mediazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione è obbligatorio, ai sensi dell'Articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, per gli atti di accertamento la cui sorte non supera € 50.000,00 (cinquantamila) e deve rappresentare una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nel tentativo di evitare l'instaurarsi del contenzioso.
2. Per determinare il valore della controversia, di cui al comma precedente, occorre considerare ogni singolo atto notificato, considerando il solo importo del tributo, senza sanzioni, interessi e eventuale accessorio.
3. Sono escluse le controversie con valore indeterminabile, ad eccezione delle liti in materia catastale, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992.
4. In conformità all'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, anche con la proposta di rideterminazione della pretesa, cosicché la presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione, con sospensione dei termini di 90 giorni.
5. Poiché il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso medesimo, purché presentato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare.
6. Al termine della proposizione del ricorso/istanza di reclamo-mediazione, si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
7. La sospensione dei termini per la presentazione del ricorso è finalizzata all'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, con l'obiettivo di evitare, in caso di esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice tributario.

Articolo 25 – Effetti dell’istanza di mediazione

1. Il ricorso è improcedibile, in conformità al comma 2, dell’articolo 17-bis, pertanto la costituzione in giudizio del ricorrente può avvenire solo dopo che sia decorso il termine per lo svolgimento dell’istruttoria.
2. Accertata l’ammissibilità dell’istanza, l’ufficio competente verifica l’impossibilità di procedere all’annullamento dell’atto impugnato, ma la contestuale possibilità di procedere alla mediazione.
3. Nell’ipotesi in cui le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall’ente impositore, deve essere redatto apposito verbale, con l’indicazione degli importi dovuti dal contribuente e le modalità di pagamento.
4. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall’Articolo 22, del D.Lgs. n. 546/1992.
5. Qualora l’ufficio proceda all’accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato.
6. Al fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, ai sensi dell’Articolo 22 del D. Lgs. n. 546/1992.

INTERPELLO

Articolo 26 - Diritto di interpello¹⁴

1. Il contribuente ha il diritto di interpello in relazione agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di fattispecie imponibili previsti dalla vigente normativa in materia di fiscalità locale, con il fine di conoscere anticipatamente l'orientamento dell'Ufficio Tributi circa l'interpretazione di specifiche previsioni normative, utile a decidere il comportamento da tenere in ordine alla fattispecie medesima.

Articolo 27 - Istanza di interpello

1. Qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa che afferisce ai tributi comunali, con esclusione dei tributi a compartecipazione con l'erario, il contribuente ha la possibilità di presentare all'Ufficio Tributi/entrate del comune istanza di interpello in carta semplice, che riporti in maniera chiara e circostanziata i dubbi sull'applicazione delle norme con riferimento a casi concreti e personali.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto dell'interpello. La stessa può essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

3. Alla istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione comunale o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione o della qualificazione della fattispecie prospettata.

4. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresentante legale;

¹⁴ Si veda l'articolo 11 della legge n. 212/2000 (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*).

- b) la descrizione della circostanza e del caso concreto e personale da sottoporre ad interpello ai fini tributari, in merito al quale sussistono concrete condizioni di incertezza, con la chiara formulazione del quesito;
- c) l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento o della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare;
- d) l'indicazione dell'eventuale domicilio del contribuente presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni del comune, relativamente all'istanza di interpello, nonché l'eventuale recapito telefax o telematico al quale inviare tali comunicazioni;
- e) la firma per sottoscrizione.

5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

5. Sono considerate inammissibili le istanze che prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difformi dalle previsioni normative incontrovertibili.

Articolo 28 - Risposta dell'Ufficio all'istanza di interpello

1. L'Ufficio Tributi provvede a dare risposta nei termini di legge, previa verifica dei requisiti di ammissibilità dell'istanza, formulando risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente mediante servizio postale con raccomandata AR ovvero mediante pec.

2. Nell'ipotesi in cui l'istanza di interpello sia presentata ad ufficio diverso da quello competente, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'Ufficio Tributi. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte di quest'ultimo.

3. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'Ufficio Tributi può richiedere una sola volta, al contribuente o suo delegato, di integrare la documentazione, fornendo un congruo termine per adempiere. In tal caso il termine, di cui al comma 1, viene sospeso dalla data di spedizione della richiesta alla data di ricezione della documentazione integrativa consegnata o spedita o, in mancanza, decorso inutilmente il termine concesso.

4. Qualora la questione sottoposta ad interpello non possieda i requisiti di specificità ovvero non sussistano obiettive condizioni di incertezza della norma da applicare, l'Ufficio Tributi/entrate può in ogni caso fornire risposta esplicativa al quesito, ferma restando l'inammissibilità dell'istanza.
5. La risposta dell'Ufficio Tributi all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.
6. Qualora non venga notificata alcuna risposta al contribuente nei termini di legge, si intende accettata l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. È nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.
7. Nell'ipotesi in cui, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, l'Ufficio Tributi modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, ne dovrà essere data comunicazione scritta al contribuente. Questo sarà tenuto ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 29 – Procedura dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come declinati nel presente regolamento.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo, né agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti ovvero ad atti di liquidazione dell'imposta.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:

- i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
- i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
- i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.

4. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

5. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
6. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.
7. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.
8. Non è applicato il contraddittorio preventivo ai sensi dell'Articolo 4-octies, c. 1, del D.L. n. 34/2019.

Articolo 30 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, il funzionario responsabile:
 - a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con A/R;
 - b) formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.
2. L'accertamento con adesione, in caso di accordo, è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
3. Dell'accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
 - a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
 - b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
 - c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
 - d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

4 La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, di cui agli artt. 9 e seguenti con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

5. Entro i successivi 10 giorni dal versamento, di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza è rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

6. L'accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.

7. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 31 – Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso

1. Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'ufficio tributi, presentando apposita istanza.
2. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve indicare i conteggi eseguiti per la determinazione dell'ammontare versato.
3. Per le entrate per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio viene effettuato dall'ufficio tributi, su apposita istanza del contribuente.

Articolo 32 – Calcolo del ravvedimento operoso

1. Per sanare la posizione debitoria, il contribuente essere versare quanto dovuto, pagando contestualmente i seguenti importi:
 - a. la somma omessa,
 - b. l'importo della sanzione, calcolata in base alla tardività del versamento e della violazione commessa,
 - c. gli interessi maturati a giorni, calcolati al tasso legale in base al *pro rata temporis*, ossia in base ai tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 - Disposizioni transitorie

1. Per le rate scadenti nel periodo dall' 8 marzo al 31 maggio 2020, si applica la moratoria dei versamenti delle rate dovute.
2. Le rate scadute nel periodo, di cui al precedente comma e non versate, dovranno essere pagate secondo i termini dell'originale piano di rientro del debito che, pertanto, verrà prolungato di un periodo temporale pari al periodo di moratoria di cui al comma 1.

Articolo 34 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. Le citazioni ed i richiami di norme operanti nel presente regolamento si devono intendere in riferimento al testo vigente delle norme stesse.



COMUNE DI CALCIO

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10045

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SUL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
- ADOZIONE E APPROVAZIONE

Verbale n. 13 del 09/06/2020

Il Revisore dei Conti del Comune di Calcio, dott.ssa Daniela Pezzani, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2019:

- ricevuta in data 08/06/2020 la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2020 per adozione e approvazione del Regolamento Generale delle Entrate;

preso atto che:

- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».
- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

esaminato

il testo presentato che si compone di n. 34 articoli;

considerato che

- è stato acquisito in data 08/06/2020 il parere favorevole di Regolarità tecnico- amministrativa e contabile previsti dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Teresina Bottoli;

Il Revisore Unico,

Esprime

parere favorevole sull'approvazione del Regolamento Generale delle Entrate – adozione e approvazione.

Dalla propria sede causa Covid 19, 09 giugno 2020

IL REVISORE UNICO

Dott. Daniela Pezzani